

**Definizione dei criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza ai fini della validità dell'anno scolastico (art. 14, comma 7, del DPR 122/2009, Decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017, art. 13 comma 2 a)**

Dall'anno scolastico 2010-11 trova piena applicazione, per gli studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità dell'anno scolastico di cui all'articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122.

**“... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”.**

Le istituzioni scolastiche, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, definiscono il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell'anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio.

**LICEO CLASSICO (TRADIZIONALE)**

	<b>1° anno</b>	<b>2° anno</b>	<b>3° anno</b>	<b>4° anno</b>	<b>5° anno</b>
<b>Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale</b>					
Lingua e letteratura italiana	132	132	132	132	132
Lingua e cultura latina	165	165	132	132	132
Lingua e cultura greca	132	132	99	99	99
Lingua e cultura straniera	99	99	99	99	99
Storia e Geografia	99	99			
Storia			99	99	99
Filosofia			99	99	99
Matematica	99	99	66	66	66
Fisica			66	66	66
Scienze naturali	66	66	66	66	66
Storia dell'arte			66	66	66
Scienze motorie e sportive	66	66	66	66	66
Religione cattolica o Attività alternative	33	33	33	33	33
<b>Totale ore</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>1023</b>	<b>1023</b>	<b>1023</b>
<b>N° minimo di ore di presenza pari al ¾ dell'orario annuale</b>	<b>669</b>	<b>669</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>768</b>
<b>N° massimo di ore di assenza pari a ¼ dell'orario annuale</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>255</b>

### LICEO CLASSICO (sezione IGCSE)

	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno
<b>Totale ore</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>1056</b>	<b>1056</b>
<b>N° minimo di ore di presenza pari a <math>\frac{3}{4}</math> dell'orario annuale</b>	<b>743</b>	<b>743</b>	<b>792</b>	<b>792</b>
<b>N° massimo di ore di assenza pari a <math>\frac{1}{4}</math> dell'orario annuale</b>	<b>247</b>	<b>247</b>	<b>264</b>	<b>264</b>

N.B. Nella suddetta sezione le ore settimanali passano nel primo biennio da 27 (corso tradizionale) a 30, per l'aggiunta di un'ora settimanale di **geostoria, inglese e matematica** e nel secondo biennio da 31 (corso tradizionale) a 32, per l'aggiunta di un'ora settimanale di **matematica**

### LICEO CLASSICO (sezione con potenziamento scientifico biomedicale)

	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
<b>Totale ore</b>	<b>956</b>	<b>956</b>	<b>1056</b>	<b>1056</b>	<b>1056</b>
<b>N° minimo di ore di presenza pari a <math>\frac{3}{4}</math> dell'orario annuale</b>	<b>717</b>	<b>717</b>	<b>792</b>	<b>792</b>	<b>792</b>
<b>N° massimo di ore di assenza pari a <math>\frac{1}{4}</math> dell'orario annuale</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>264</b>	<b>264</b>	<b>264</b>

N.B. Nella suddetta sezione le ore settimanali passano nel primo biennio da 27 (corso tradizionale) a 29, per l'aggiunta di un'ora settimanale di **scienze e matematica**. Nel secondo biennio e ultimo anno le ore settimanali passano da 31 (corso tradizionale) a 32, per l'aggiunta di un'ora settimanale di moduli di **scienze e fisica**.

## LICEO MUSICALE

	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale					
Lingua e letteratura italiana	132	132	132	132	132
Lingua e cultura straniera	99	99	99	99	99
Storia e Geografia	99	99			
Storia			66	66	66
Filosofia			66	66	66
Matematica	99	99	66	66	66
Fisica			66	66	66
Scienze naturali	66	66			
Storia dell'Arte	66	66	66	66	66
Scienze motorie e sportive	66	66	66	66	66
Religione cattolica o Attività alternative	33	33	33	33	33
Esecuzione e interpretazione	99	99	66	66	66
Teoria, analisi e composizione	99	99	99	99	99
Storia della musica	66	66	66	66	66
Laboratorio di musica d'insieme	66	66	99	99	99
Tecnologie musicali	66	66	66	66	66
<b>Totale ore</b>	<b>1056</b>	<b>1056</b>	<b>1056</b>	<b>1056</b>	<b>1056</b>
<b>N° minimo di ore di presenza pari al ¾ dell'orario annuale</b>	<b>792</b>	<b>792</b>	<b>792</b>	<b>792</b>	<b>792</b>
<b>N° massimo di ore di assenza pari a ¼ dell'orario annuale</b>	<b>264</b>	<b>264</b>	<b>264</b>	<b>264</b>	<b>264</b>

N.B. Questo piano orario vale per tutto il Liceo musicale compresi gli studenti che seguono il progetto di curvatura jazz.

L'articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che "le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".

**Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati.**

**È compito del consiglio di classe** verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Il Collegio docenti riunitosi in data **26 ottobre 2021** delibera che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, la non presenza in aula dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- pratica sportiva agonistica (Nota n. 2065 del 2.3.2011 della Direzione Generale);
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- Partecipazione ad open day di orientamento e attività organizzate dalla scuola adeguatamente documentata;
- Partecipazione a stage adeguatamente documentata;
- Partecipazione a concorsi adeguatamente documentata;
- Partecipazione ad attività dei Percorsi per Competenze Trasversali e per l'Orientamento per almeno 90 ore nel triennio (legge 145 del 30 dicembre 2018)

In ordine alle condizioni necessarie a garantire la validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 226/2005 e dell'art.14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n.122, secondo le indicazioni di cui alla circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011 e del decreto 195/2017 si sottolinea che:

- a. nell'ipotesi in cui i percorsi si svolgano durante l'attività didattica, la presenza dell'allievo registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, oltre che ai fini del raggiungimento del monte ore previsto dal progetto del PCTO;
- b. qualora, invece, i percorsi si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione delle attività didattiche (ad esempio, nei mesi estivi), fermo restando l'obbligo di rispetto del limite minimo di frequenza delle lezioni, la presenza dell'allievo registrata durante le attività presso la struttura ospitante concorre alla validità del solo PCTO.